

COMUNE DI LENDINARA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 7 del 4.2.2011

STATUTO COMUNALE DI LENDINARA

Introduzione: principi fondamentali.

Art. 1 Principi

1. La Comunità di Lendinara è costituita in Comune autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto ed è riconosciuta città con Decreto del Capo del Governo in data 28.4.1939.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni ad esso attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
4. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
5. Il Comune garantisce il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio, orientando alla realizzazione di detta finalità la propria attività, senza discriminazione alcuna.
6. In particolare il Comune si impegna a realizzare la parità sostanziale tra uomini e donne promuovendo azioni positive in conformità alla legislazione nazionale della comunità europea ed internazionale.
7. Il Comune di Lendinara in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e che promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e promuove ogni iniziativa utile a tale scopo.

Art. 2 Comune, Territorio, Sede.

1. Il Comune di Lendinara è costituito dalla comunità dei cittadini del Capoluogo e delle Frazioni e Località di Valdentro, Molinella, Treponti, Ramodipalo, Rasa, Sabbioni, Sagedo, Barbuglio, Campomarzo.
2. La Sede Municipale è sita in Piazza Risorgimento del Capoluogo.
3. Il Comune ha il proprio gonfalone ed il proprio stemma, riconosciuti con Decreto del Capo del Governo del 12.07.1935.



4. Nelle cerimonie ufficiali e in altre pubbliche manifestazioni di particolare rilevanza, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, è consentito esibire il gonfalone comunale.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune di Lendinara ha competenza generale per la globalità degli interessi della comunità e competenze integrate perché la sua azione può concorrere, sia pure con un proprio ruolo, con quella di altri Enti, specie Provincia e Regione, nel rispetto di una posizione di pari dignità, istituzionale e potestativa, dei vari livelli di governo, in un quadro di cooperazione e di coordinamento. In questa prospettiva indispensabile, dovrà essere promossa, con adeguate modalità, la partecipazione effettiva del Comune di Lendinara all'azione programmatica degli altri Enti di dimensione più ampia, nella fase di elaborazione e di esecuzione per:

a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale;

b) sostenere e valorizzare l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

c) valorizzare e promuovere le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

d) la tutela, la conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti nel proprio territorio;

e) valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

f) la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno ai genitori nell'impegno e nella cura dei figli, tramite servizi sociali ed educativi, la garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale;

g) la tutela delle diverse etnie, linguistiche e culturali, religiose e politiche.

Art. 4 Relazioni esterne

1. In conformità ad una concezione "aperta" dell'Ente locale in un contesto di crescente interdipendenza tra le Società Nazionali, il Comune di Lendinara promuove e partecipa ad iniziative che contribuiscano a favorire, in un quadro sovranazionale, il dialogo e la verifica di esperienze e soluzioni riguardanti i problemi locali e, più in generale, a fornire un contributo positivo ai processi di integrazione e di solidarietà tra i popoli. In questo quadro favorisce altresì relazioni permanenti, specie nella forma del "gemellaggio" inteso come atto di significato politico al servizio dell'Unione europea, della pace e della solidarietà, con Enti territoriali appartenenti a paesi diversi.

2. Il Comune di Lendinara, su iniziativa della Giunta Comunale, mantiene vivi e fecondi i legami socio-culturali con tutti i Lendinaresi di nascita, che per varie ragioni si



sono trasferiti altrove, a mezzo di contatti, incontri e convegni da tenersi nelle zone della loro attuale residenza, istituendo premi e riconoscimenti da assegnare per meriti particolari a quei concittadini che hanno onorato ed onorano il nome della Città nel mondo.

3. Le iniziative di cui ai commi precedenti dovranno avvenire previo necessario coordinamento con le altre autorità, in particolare centrali, nel rispetto delle istruzioni relative al contenimento della spesa pubblica.

Art. 5 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).



PARTE I^

ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE

TITOLO I Organi Elettivi

Art. 7 Organi

1. Sono organi di direzione politica del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. Gli Organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

CAPO I°

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Elezioni e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 9 Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.



Art. 10
Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, compreso il Sindaco e dichiarare la ineleggibilità o incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. La mancata convalida del Sindaco comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e l'obbligo di procedere a nuove consultazioni elettorali.
4. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 267/2000 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
5. I consiglieri che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative.
6. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
7. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso e copia della documentazione relativa, utili all'espletamento del loro mandato. Essi hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Hanno diritto di ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.



8. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

9. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di deliberazione ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo sull'attività dell'Amministrazione Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono entro 30 (trenta) gg. alle interrogazioni ed istanze di cui sopra.

10. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

11. Il Comune per la tutela dei propri diritti ed interessi garantirà, con opportune polizze assicurative, l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di Responsabilità civile in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente.

12. Ciascun consigliere, se residente in altro comune, è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. Nel caso in cui non adempia a tale dovere si intenderà per domicilio la sede dell'ufficio segreteria del comune.

Art. 11

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione segreta e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore a uno.



Art. 12
Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco al momento della presentazione della lista deve far pervenire all'Ufficio Segreteria del Comune una dichiarazione nella quale sono specificate le modalità della propaganda elettorale che intende effettuare e le spese che ritiene di dover sostenere.
2. Uguale dichiarazione deve essere presentata, nello stesso termine del comma precedente, dal rappresentante di lista per le spese che il raggruppamento intende sostenere per la propaganda elettorale della lista.

Art. 13
Dimissioni dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni di cui al comma 1 sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci dallo stesso momento della presentazione.
3. La delibera di surroga dei consiglieri dimissionari è adottata entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 14
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
3. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
4. Ciascun consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante appositi emendamenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Con scadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee,



da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

6. E' facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

7. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

8. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

9. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e l'autonomia regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

10. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

11. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I soggetti di cui a questo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

12. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 15

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio dell'autonomia regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di altre funzioni.

2. I regolamenti, deliberati dal Consiglio Comunale, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Ove durante tale periodo i cittadini presentino osservazioni, il Consiglio le esaminerà nella prima seduta successiva adeguando eventualmente il testo del regolamento.

3. I regolamenti entrano in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione che li



approva, salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti stessi o da norme legislative diverse.

Art. 16
Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo interno Commissioni consultive permanenti competenti per materia, composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, comunque, con la rappresentanza della minoranza.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente, secondo le rispettive competenze, le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei Responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende operanti nell'ambito del Comune.
6. Il Consiglio potrà altresì istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
7. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 17
Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Le commissioni di cui al comma precedente sono:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di



esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune; tra queste Commissioni viene esplicitamente indicata quella incaricata di approfondire i problemi e di verificare la situazione concernente la realizzazione della parità sostanziale tra uomo e donna in conformità alla legislazione italiana, della comunità europea ed internazionale;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;

3. Il Regolamento determina la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo.

Art. 18 Attività del Consiglio

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono effettuati dal Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta, nei rispettivi casi previsti dalla legge, del Sindaco, di almeno un quinto dei consiglieri, dell'organo regionale di controllo, del collegio dei revisori dei conti; la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Art. 19 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio:

a. rappresenta il Consiglio Comunale;

b. convoca, redige l'ordine del giorno e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c. decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;



- f. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- g. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- i. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Art. 20 Convocazione dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca i consiglieri con avviso scritto contenente le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo Comunale.

2. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Le convocazioni per le sessioni ordinarie devono essere effettuate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; per quelle straordinarie almeno tre giorni prima. I termini devono essere liberi non computando il giorno di notifica dell'avviso ed il giorno della riunione consiliare e la documentazione relativa agli oggetti dell'ordine del giorno deve essere depositata nella segreteria del Comune entro lo stesso termine. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore.

4. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

5. La prima seduta del Consiglio immediatamente successiva alle elezioni è convocata e presieduta, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, dal Sindaco nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 gg. dalla convocazione. Il Sindaco, inoltre, presiede anche le sedute successive, fino all'elezione del Presidente.

6. L'inosservanza di detto obbligo comporta l'intervento sostitutivo del Prefetto.

Art. 21 Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazione

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri



assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 22
Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali da loro amministrate o soggette alla loro amministrazione o vigilanza come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 23
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

2. Il regolamento assicurerà le condizioni per favorire la più ampia affluenza di pubblico alle sedute e la più ampia pubblicità agli ordini del giorno.

Art. 24
Divieto di incarichi e consulenze

1. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 25
Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.



3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. Nella prima seduta immediatamente dopo le elezioni, si provvede alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale, tra i consiglieri eletti non facenti parte della Giunta Comunale.
5. L'elezione avviene a scrutinio segreto. E' proclamato Presidente del Consiglio Comunale il consigliere che abbia ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, computando nel conteggio anche il Sindaco.
6. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive due sedute da tenersi entro trenta giorni e l'elezione è approvata se il consigliere abbia ottenuto per una volta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se decorso tale termine nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati. In caso di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. Al termine della votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età. Fino all'elezione del Presidente nessun altro atto sarà adottato dal consiglio tranne gli adempimenti previsti dalla legge che comportino la decadenza del consiglio stesso.
7. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso, ovvero in caso di assenza o di sospensione dall'esercizio della funzione, il Presidente del Consiglio Comunale è sostituito dal consigliere anziano.
8. Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio che l'ha eletto; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione della legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi dello stesso.
9. La mozione può essere presentata da almeno due terzi dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata per appello nominale entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. La seduta consiliare durante la quale si discute la richiesta di revoca è presieduta dal consigliere anziano.
10. Nella stessa seduta il Consiglio procede all'elezione del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno.
11. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.



Art. 26
Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine di cui all'art. 42, lettera m), del D.Lgs. n. 267/2000, si applica, in deroga al disposto del comma 1 del presente articolo, il principio della maggioranza relativa.
5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 27
Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio. Assicura la redazione del verbale, che sottoscrive con chi presiede l'adunanza. Può avvalersi della collaborazione del personale degli uffici.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, limitatamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto che riguardi l'interesse personale del Segretario Comunale, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 28
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del



pubblico.

2. Il Responsabile del servizio segreteria è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 29
Notificazione degli atti

1. Il comune per la notificazione degli atti agli interessati, dispone di un apposito ufficio organizzato secondo i principi di cui al Decreto Legislativo n. 29 del 03.02.1993.

CAPO II

SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Sezione 1: IL SINDACO

Art. 30
Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge, ed è membro del Consiglio Comunale.

Art. 31
Sindaco Organo Istituzionale

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni. Le nomine e designazioni di cui sopra devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro il termine di scadenza del precedente mandato. In mancanza il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio



Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riferimento alle esigenze delle persone che lavorano.

5. Al Sindaco sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

7. Il Sindaco è investito delle funzioni di responsabile dell'Amministrazione dal momento della sua proclamazione. Subito dopo la sua convalida, egli deve prestare giuramento dinanzi al Consiglio secondo la formula di cui all'art.11 del T.U. del 10.01.1957, n°3. Con il suddetto giuramento il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo che, fino a quel momento, verranno svolte dal Sindaco uscente o dal Commissario nominato per la gestione dell'Ente.

8. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 32

Competenze del Sindaco quale responsabile dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
- g) nomina i Responsabili degli uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
- h) convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della stessa, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore;
- i) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta;
- j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- k) stipula gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 Agosto 1990, n°241;



- l) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- m) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- n) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto;
- o) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 33

Assegnazione di funzioni agli Assessori

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.

Art. 34

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. In caso di inottemperanza all'ordine impartito il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli inadempienti, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
3. Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, emette le ordinanze ordinarie allo stesso attribuite.
4. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui sopra, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 35

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;



d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il Commissario provvede l'ente interessato.

Art. 35 bis
Il Consigliere Delegato

1. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano e sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, può assegnare ad uno o più Consiglieri comunali il compito di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie e problemi specifici, fissando i termini entro i quali il Consigliere deve portare a compimento la propria attività collaborativa. Il Consigliere Delegato non può sovrintendere al funzionamento di servizi ed uffici né adottare atti di rilevanza esterna o assumere compiti di amministrazione attiva. Il provvedimento del Sindaco viene comunicato al Consiglio nella prima seduta utile.

2. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari può di propria iniziativa proporre al Sindaco l'istituzione del Consigliere Delegato su materie e problemi specifici.

3. Al Consigliere Delegato non compete alcuna indennità o compenso comunque denominato.

Sezione 2: LA GIUNTA COMUNALE

Art. 36
La Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta Comunale esercita le funzioni ad essa conferite dalle norme aventi valore di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 37
Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta Comunale ed il Vice Sindaco sono nominati dal Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il Sindaco deve altresì sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari o comunque cessati dalla carica.



Art. 38
Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 6 (sei) Assessori, tra cui un vice-Sindaco. Gli Assessori possono essere scelti tra i consiglieri eletti ovvero tra soggetti esterni, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2. In ossequio alla normativa finalizzata ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, il Sindaco nomina i componenti della Giunta in modo che ciascun sesso sia rappresentato.
3. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola ma non di voto, anche su argomenti di competenza di altri Assessori. In nessun caso essi vengono computati nel numero di presenti ai fini della validità delle sedute.

Art. 39
Vice - Sindaco

1. Il Vice-Sindaco esercita le funzioni di cui all'art. 53, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 ed alla Circolare URAL 6 settembre 2001, N. 7 relativa al parere espresso dal Consiglio di Stato sui poteri e le prerogative del Vice Sindaco nelle ipotesi di reggenza, cioè nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore espressamente indicato dal Sindaco all'atto della nomina della Giunta Comunale. Qualora ciò non sia possibile, per difficoltà di carattere organizzativo, le funzioni di Sindaco saranno svolte dall'Assessore di volta in volta designato dal Sindaco stesso.
3. Al Vice Sindaco sono dovuti, per il periodo di concreto esercizio dei poteri sostitutivi, un'indennità pari a quella del Sindaco, nonché l'indennità di fine mandato, l'aspettativa e i permessi nelle misure previste per il titolare.

Art. 40
Incompatibilità alla carica di Assessore

1. La legge prevede le cause di incompatibilità alla carica di Assessore Comunale, la posizione, lo stato giuridico, la decadenza e la revoca.
2. Non possono comunque far parte della Giunta Comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del



Comune.

Art. 41
Durata in carica del Sindaco e della Giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Fino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai commi precedenti, trascorsi 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
5. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone, eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
6. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.
7. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento. Il Consiglio si pronuncia in seduta pubblica, salvo diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione.

Art. 42
Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta del Sindaco o della sua Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, scritta e motivata, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
3. La mozione di sfiducia presentata nei confronti del Sindaco, per il comportamento di singoli Assessori, decade se lo stesso provvede alla loro revoca con provvedimento motivato, prima del termine fissato per la riunione del Consiglio Comunale in cui la mozione deve essere discussa.



4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, presentata al Segretario Comunale e notificata al Sindaco affinché questi possa inviare ai Consiglieri memorie scritte a giustificazione del suo operato.

5. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida del Presidente del Consiglio.

6. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 43

Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni di un membro della Giunta sono presentate al Protocollo Generale ed indirizzate al Sindaco, il quale provvede a darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, da tenersi entro il termine di 20 (venti) giorni dalla presentazione. Le dimissioni possono essere ritirate fino a quando delle stesse non sia stata data la comunicazione di cui sopra.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla Legge.

5. La decadenza è accertata dal Sindaco e comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

6. Il Sindaco provvede, nella prima seduta utile, a dare comunicazione al Consiglio della sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'Ufficio per altra causa.

Art. 44

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dal presente Statuto.



2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. I testi delle deliberazioni di Giunta Comunale sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso. La pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio è curata dall'Ufficio Segreteria attraverso il Messo Comunale o personale all'uopo incaricato.

Art. 45 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. In particolare essa:

- a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale o dei Responsabili dei servizi comunali;
- b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
- c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

3. Nell'esercizio dell'attività propositiva e deliberativa, spetta in particolare alla Giunta:

- a) proporre al Consiglio i regolamenti;
- b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i piani territoriali e urbanistici e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;



- d) assumere attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modificare le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per l'istituzione e l'ordinamento di quelle nuove;
- f) nominare i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio personale;
- g) proporre i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) nominare e revocare il direttore generale o autorizzare il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario Comunale;
- j) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- k) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituire l'ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercitare, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decidere in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard, e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
- p) determinare, sentiti i revisori dei conti, i misuratori, e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo principi stabiliti dal Consiglio;
- q) approvare il Peg su proposta del direttore generale, se nominato;
- r) autorizzare la locazione attiva e passiva e le concessioni di immobili con esclusione di quelli di competenza del Consiglio;
- s) approvare la concessione di contributi nei casi in cui non siano stati definiti criteri generali per la loro concessione;
- t) affidare gli incarichi professionali sulla base di apposito regolamento che garantisca adeguata competenza e professionalità;
- u) autorizzare la resistenza in giudizio e nominare il difensore.

Art. 46

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.



4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

TITOLO II **Organi Burocratici ed Uffici**

Art 47

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'amministrazione del comune è improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun soggetto dell'apparato;
- c) individuazione di Responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della concezione della divisione del lavoro per competenze e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata ai Coordinatori dei Settori ed ai Responsabili dei Servizi, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, e per l'esercizio delle loro funzioni i Coordinatori di Settore e i responsabili di servizio si avvalgono sulla struttura, dei servizi e del personale Comunale.

4. Agli stessi organi sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 48

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.



4. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Art. 49
Attribuzioni funzionali del Segretario Comunale

1. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la partecipazione alle riunioni della Giunta e del Consiglio redigendo i relativi verbali che sottoscrive assieme, rispettivamente, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale;
- b) la partecipazione a commissioni di studio, di lavoro interne all'ente ed esterne, previa autorizzazione del Sindaco, anche quale rappresentante del Comune in enti, aziende e società a partecipazione comunale.
- c) il ricevimento dai consiglieri comunali delle richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;
- d) la presidenza dell'ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e del referendum;
- e) la ricezione delle dimissioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio, degli Assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia;
- f) rogare nell'esclusivo interesse della amministrazione Comunale i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio;
- g) autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- h) provvedere alla autorizzazione delle missioni, dei congedi e dei permessi dei Coordinatori di Settore nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale;
- i) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 50
Attribuzioni di sovrintendenza e coordinamento

- 1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, e sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei Coordinatori di Settore, ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale.
- 2. Nel caso di mancata nomina del direttore generale, promuove altresì i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di



quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro.

3. Emanando istruzioni ed indirizzi generali e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti, dandone informazione al Sindaco.

Art. 51

Attribuzioni di conformità e garanzia

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto, svolgendo compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Durante le sedute di Consiglio e di Giunta esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in relazione alle sue competenze, nel caso di modifica delle proposte deliberative, in assenza dei Responsabili dei Servizi.

3. Assicura anche a mezzo di dipendenti da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

4. Cura la trasmissione, tramite il Responsabile del Servizio di Segreteria/Personale, degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo, ai capigruppo Consiliari e ad altri organi previsti dalla legge, ed attesta, previa dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'Ente.

5. Assicura, tramite i Coordinatori di Settore, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo.

6. Si astiene dal prendere parte alle deliberazioni sulle quali esiste un interesse proprio, anche con riferimento ai suoi compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In tal caso, il Segretario Comunale dichiara nella proposta la sua astensione motivandola.

7. Non si realizza alcun conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede alla applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale, nemmeno di natura tecnica.

Art. 52

Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue



funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. I requisiti di accesso alla qualifica di Vice Segretario sono gli stessi previsti dalla legge per l'espletamento delle funzioni di Segretario Comunale.

Art. 53

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e la funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, ai Coordinatori di Settore ed ai Responsabili di Servizio.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

5. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 54

Il Direttore Generale

(abrogato)

Art. 55

Compiti del Direttore Generale

(abrogato)

Art. 56

Funzioni del Direttore Generale

(abrogato)



Art. 57
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Ufficio Comunale si articola in settori funzionali.
2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. Il settore può articolarsi in "servizi" ed anche in "unità operative".
4. Gli uffici e i servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.
5. I Responsabili dei servizi funzionali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 58
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:
 - a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
 - b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
 - c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
 - d) prevedere l'eventuale istituzione in organico di posti di qualifica dirigenziale;
 - e) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l'attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo di controllo spettante al Consiglio stesso.

Art. 59
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere, nei casi di accertata impossibilità degli uffici preposti, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Per lo scopo il medesimo regolamento dovrà determinare i criteri di scelta dei collaboratori.



2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire
- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma,
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto;
 - i criteri per la scelta dei professionisti.

Art. 60

Uffici di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, composti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 61

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, nei limiti e modalità previste dalla legge e da regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 62

I Coordinatori di Settore

1. I Coordinatori di Settore sono incaricati dal Sindaco tra i dipendenti di ruolo della più alta categoria funzionale.
2. Ad essi compete la responsabilità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi fissati dall'amministrazione deliberati con il bilancio anno per anno nonché il coordinamento dei Responsabili di Servizio.



3. La funzione di coordinamento viene svolta in modo intraorganico e costituisce una figura organizzativa equiordinata, preposta ad un sistema di relazioni normativamente predisposto, al fine di armonizzare una pluralità di attività e non già singoli atti, secondo un disegno coerente ed organico, in vista di interessi o di obiettivi unitari.

4. Il coordinatore ha compiti di promozione con funzioni di integrazione dei Responsabili dei Servizi a cui è preposto.

5. Al coordinatore di settore può essere affidata la specifica gestione di uno o più Servizi dell'ente con le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

6. Il coordinatore esercita uno specifico potere di indirizzo amministrativo al fine di tutelare le esigenze di unitarietà nell'esplicazione dell'attività amministrativa del Settore, verso obiettivi definiti dall'organo politico.

7. L'attività di indirizzo amministrativo viene realizzata attraverso la formulazione di piani e programmi, la determinazione di regole procedurali formali, in cui si stabiliscono le modalità di comportamento delle diverse unità organizzative.

8. L'attività di coordinamento può essere realizzata anche in modo poco formale e orientata a generare contesti nei quali le diverse specializzazioni integrano il loro lavoro per produrre scopi comuni.

9. La Giunta Comunale assegna a ciascun coordinatore di settore la dotazione di personale, mezzi strumentali e mezzi finanziari.

10. L'incarico di coordinatore di settore può essere conferito, nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità e nei limiti previsti dalla legge, a personale esterno di adeguata e comprovata professionalità, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in ruolo.

11. Il Coordinatore di Settore, salvo diverse disposizioni del Sindaco, fornisce specifici indirizzi per la sostituzione dei Responsabili di Servizio, nel caso di vacanza del posto, assenza o impedimento.

12. Oltre quanto sopra previsto spetta ai Coordinatori di Settore:

- a) la predisposizione di atti e provvedimenti per gli Organi collegiali e per il Sindaco;
- b) la promozione dei procedimenti e l'adozione, in via surrogatoria, degli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi di inerzia degli stessi, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- c) ogni altra funzione gestionale ad essi demandata dal Sindaco e/o dalla Giunta Comunale.

13. L'incarico di Coordinatore di Settore può essere revocato, previo contraddittorio:

- a) quando il soggetto preposto non si è dimostrato in grado di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione;
- b) quando si determinano contrasti insanabili con il Sindaco, l'Amministrazione od il



personale del proprio settore;

c) quando i rapporti con gli altri coordinatori di settore sono deteriorati al punto da non consentire un normale svolgimento dell'attività del Comune.

14. L'attività di indirizzo amministrativo dei coordinatori è sottoposta alla vigilanza del Segretario Comunale o del direttore Generale ove presente.

15. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le modalità con le quali viene effettuata la vigilanza di cui al comma precedente.

16. Il Coordinatore del Settore ha facoltà di delegare l'esercizio del potere proprio ai Responsabili di Servizio e, dove questi manchino, ad istruttori del suo Settore. La delega va concessa per iscritto e deve contenere le modalità di esercizio di essa.

Art. 63

Responsabili dei servizi

1. Il soggetto individuato come responsabile del servizio nell'ambito dei settori della dotazione organica, è colui il quale ha l'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla legge.

2. I Responsabili dei servizi e degli uffici sono individuati nel regolamento di organizzazione dell'ente.

3. Il Responsabile del servizio come sopra individuato provvede ad organizzare gli uffici ad esso assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Coordinatore di Settore e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.

4. Egli provvede inoltre alla autorizzazione delle prestazioni straordinarie, delle missioni, dei congedi e dei permessi del personale con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

5. In caso di mancanza, assenza o impedimento del responsabile del servizio, così come sopra individuato, o in uno dei casi di incompatibilità, il parere di regolarità tecnica sarà espresso da chi normalmente lo sostituisce.

Art. 64

Funzioni dei Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi, individuati quali titolari delle funzioni di cui all'art. 109, comma 2 del T.U.E.L 267/2000 stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti e le convenzioni già approvati.

2. Approvano altresì i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso presiedendone anche le commissioni e provvedono agli atti di gestione



finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e delle liquidazioni.

3. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) assumono le responsabilità dei procedimenti;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art.54 del D.Lgs. 267/2000;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore generale;
- j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
- l) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario Comunale e dal Sindaco;
- m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
- n) promuovono e resistono alle liti e hanno il potere di conciliare e di transigere;
- o) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

4. Sono di competenza dei Responsabili dei Servizi gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

5. I Responsabili dei Servizi possono delegare la firma degli atti al personale ad essi sottoposto. Tale personale dovrà essere individuato previo accordo con le RSU locali.

Art. 65 Procedimenti disciplinari

1. La promozione di procedimenti disciplinari nei confronti di tutto il personale degli uffici e dei servizi è disciplinata da uno specifico Regolamento, in armonia con le



previsioni dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 66

Conferenza dei Coordinatori dei Settori funzionali

1. La conferenza dei Coordinatori dei settori funzionali è presieduta dal Segretario Comunale ed è costituita da tutti i funzionari che rivestono tale ruolo. La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale. La conferenza tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario Comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più settori funzionali, il Segretario Comunale convoca una conferenza dei Coordinatori dei Settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

TITOLO III I SERVIZI

Art. 67

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può provvedere all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Spetta al Consiglio Comunale la individuazione di nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e la determinazione delle modalità per la loro gestione, sono sempre di competenza del Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

Art. 68

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.



2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 69

La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 70

Aziende speciali ed istituzioni

1. Per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale il Consiglio Comunale, può deliberare la costituzione di "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano, per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione, le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali, non esclusa la mozione di sfiducia costruttiva. Su proposta del Sindaco il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del Presidente e di componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, cessati



dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la Responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. Non possono essere eletti alle cariche di cui alle lettere a) e b) del 3° comma del presente articolo, coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori del conto. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai propri regolamenti interni approvati, quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinate le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficienza, di efficacia e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

8. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio Comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 71

Le Società per Azioni o a Responsabilità limitata

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a Responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nella società di cui al 1° comma del presente articolo la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o quote a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale,



agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia o ai privati. I soggetti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

Art. 72
Amministratori e Sindaci di nomina Comunale
e rappresentanti comunali

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni o a Responsabilità limitata e nelle strutture associative.

2. La Giunta Municipale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al 1° comma del presente articolo e riferisce annualmente al Consiglio Comunale.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto degli Enti di cui al 1° comma del presente articolo devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

TITOLO IV
Responsabilità

Art. 73
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da dolo o colpa grave per le violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la Responsabilità di cui al 1° comma del presente articolo, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 74
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.



2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministrazione o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1 del presente articolo, quello derivante da ogni violazione dei diritti o degli interessi legittimi dei terzi, che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità piu gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La Responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto o dell'interesse legittimo del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione e nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto o dell'interesse legittimo sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono Responsabili in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La Responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 75

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 76

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché, le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

TITOLO V **Finanza e Contabilità**

Art. 77

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.



2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 78

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali;
- e) trasferimenti erariali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate stabilite dalla legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 79

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune esso viene rivisto, di regola, ogni anno. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente Responsabili il Sindaco, il Segretario ed il Responsabile del servizio di economato.

2. I beni patrimoniali comunali non destinati a funzioni sociali devono, di regola essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.



3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nella estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio, nella realizzazione di opere pubbliche o in altre forme di investimento secondo la normativa vigente in materia.

Art. 80

Contabilità Comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dall'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 81

Contabilità Comunale: rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia, efficienza e funzionalità dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dell'organo di revisione.

Art. 82

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il comune per il perseguimento dei suoi fini



istituzionali, provvede nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti e le ragioni che ne sono alla base.

4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del servizio competente.

Art. 83

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri, il revisore unico dei conti, in conformità al disposto dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

2. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile nei casi previsti dalla legge.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. A tal fine il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 del presente articolo, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il revisore unico dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Sindaco e contestualmente al Presidente del Consiglio che provvederà alla convocazione dell'organo consiliare entro dieci giorni.

7. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

8. Il revisore unico dei conti è retribuito secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore.



Art. 84
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende, in particolare:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza Comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi,
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati delle somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 85
Controllo interno

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia ed efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo interno ai sensi della normativa vigente.

2. Periodicamente, e tutte le volte in cui se ne ravvisi la necessità, vengono effettuati accertamenti e controlli di efficienza sull'andamento della gestione, sulla regolarità, efficacia ed economicità delle procedure, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi dell'Ente.

3. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

PARTE II[^]

ORDINAMENTO FUNZIONALE DEL COMUNE

TITOLO I

Forme associative e di Cooperazione

Art. 86
Convenzioni

48

Per copia conforme all'originale.
Lendinara, il 13 giugno 2011
Il Segretario Generale
Palumbo dott. Alfredo



1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 87
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso, da pubblicare con le modalità previste nel presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con Responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 88
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere



ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 89

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività. Il Comune istituisce l'Albo delle Associazioni anche ai fini di una migliore informazione delle stesse. L'apposito regolamento le disciplinerà.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali e di volontariato.

3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo l'amministrazione Comunale favorisce:

a) la costituzione nel capoluogo e nelle frazioni di consulte cittadine assicurando il collegamento dei propri organi con le stesse sulle principali questioni. L'apposito regolamento le disciplinerà.

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 90

Riunioni, Assemblee e Consultazioni

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, economiche, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di gruppi ed organismi sociali riconosciuti di carattere democratico e utilità sociale, che



ne facciano richiesta, le strutture e gli spazi idonei di cui disponga. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione Comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economico.

4. L'Amministrazione Comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale, avendo particolare riguardo per i problemi degli anziani e dei giovani:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni;
- d) per acquisire indicazioni ed orientamenti su provvedimenti che li riguardano.

5. La convocazione di cui al 4° comma del presente articolo è disposta dal Sindaco, o dalla Giunta, o dal Consiglio Comunale.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

7. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

8. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale.

9. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

10. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

Art. 91

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni o proposte, che saranno sottoposte entro trenta giorni all'esame del competente organo, che fornirà risposte adeguate.



Art. 92

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorirà la inclusione, negli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Art. 93

Referendum

1. Il referendum su materie di carattere generale e di esclusiva competenza Comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Sono ammessi soltanto referendum consultivi, che possono riguardare contestualmente più materie; la indizione è fatta quando la richiedono 1/10 degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune, in base all'ultima revisione effettuata.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in base all'ultima revisione effettuata.

4. Spetta al Consiglio Comunale determinare, sentito il difensore civico e previa attestazione del Segretario Comunale sulla regolarità formale degli atti, l'inesistenza di cause ostative, la conseguente ammissibilità dei referendum e le procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

5. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. Per la sua validità è richiesta la partecipazione di almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto al voto per le elezioni comunali.

Art. 94

Effetti del referendum consultivo

1. L'esito, qualora la risposta al quesito sottoposto a referendum ottenga un numero di voti pari alla maggioranza dei votanti, verrà comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati per le determinazioni di competenza.



Art. 95
Disciplina dei referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
2. Il bilancio comunale prevederà adeguati stanziamenti per le consultazioni referendarie.

Art. 96
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 97
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato o riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nei confronti delle amministrazioni controllate o vigilate dal Comune di Lendinara, quando non siano dotate di un proprio regolamento, nonché nei confronti dei concessionari di pubblici servizi.

Art. 98
Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplicità, di trasparenza delle procedure, di efficienza e di efficacia; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.



Art. 99

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli od associati, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti,
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Art. 100

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne i casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 101

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.



4. Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze memorie, proposte o produrre documenti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 102

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti che siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono nello stesso termine chiedere d'essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione mediante affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario per darne opportuna divulgazione.

Art. 103

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dagli articoli precedenti e sempre che siano state osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tale caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 104

Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Al fine di offrire ai ragazzi un primo concreto approccio con la vita sociale, politico-amministrativa della loro città, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi residenti.

2. Analogamente a quanto stabilito per il Consiglio Comunale eletto secondo le leggi



vigenti, il consiglio comunale dei ragazzi residenti avrà il compito di interpretare gli interessi generali della comunità, in particolare di quella coetanea.
A tal fine, limitatamente ad una azione propositiva, potrà intervenire nell'ambito di programmi di governo della città.

3. Il regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione interna del consiglio comunale dei ragazzi, nonché le modalità di elezione.

T I T O L O I I I

Difensore Civico

Art. 105 Istituzione

1. Il Consiglio Comunale può istituire il difensore civico nei limiti e con le modalità di cui all'art. 1 del D.L. n. 25/1/2010 n. 2 convertito in legge 26/3/2010 n. 42.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 106 Elezione del difensore civico

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 25/1/2010 n. 2 convertito in legge 26/3/2010 n. 42, le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, esclusivamente al difensore civico della Provincia di Rovigo. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 107 Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Nella convenzione con la Provincia di Rovigo di cui all'art. 106 è stabilita la durata in carica del difensore civico nonché le cause di risoluzione anticipata della convenzione medesima.



Art. 108
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze, omissioni o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4. I Consiglieri Comunali non possono proporre istanze al difensore civico. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.
5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio ed alla massima riservatezza.

Art. 109
Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica e del procedimento, trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la Responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame il difensore stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 del presente articolo copia degli atti e documenti, nonché



ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il difensore civico deve sospendere ogni suo intervento qualora della fattispecie sottoposta alla sua valutazione sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 110

Relazione al Consiglio Comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, irregolarità od omissioni e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 111

Mezzi e trattamento economico del difensore civico

1. Nella convenzione con la provincia di Rovigo di cui all'art. 106 sono stabiliti i mezzi ed il trattamento economico del difensore civico.

Art. 112

Gestione intercomunale dell'Ufficio del Difensore civico

(abrogato)

TITOLO IV **Rapporti con altri Enti**

Art. 113

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione e della Provincia.

2. Il Comune nella svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.



Art. 114
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 115
Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 116
Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, purché con esso compatibili.

Art. 117
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso



all'albo pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale prendere ogni opportuna iniziativa per favorire la conoscenza, da parte della popolazione, dei contenuti del presente statuto.

